



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GRAMAZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2009**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene sulla legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo la modifica del comma 41 all'articolo 1 e la soppressione della tabella F annessa alla legge citata.

Tali disposizioni introducono dei limiti di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario. Nei fatti questa norma - dettata da esigenze di contenimento della spesa pensionistica - ha

finito per penalizzare i soggetti economicamente più deboli, in particolare le donne, che sono le principali utilizzatrici di tale prestazione.

Peraltro è opportuno far notare che il nuovo indirizzo del legislatore è quello del completo superamento delle norme concernenti i limiti previsti in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 41 è sostituito dal seguente:

«41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) la tabella F è soppressa.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

